

21/181/CR5a/C17

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE
GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE
PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN
CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

PREMESSA

L'art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che *"Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74"*.

Le *"Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"* sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- nella seduta del **31/3/2020**, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;
- nella seduta del **21/5/2020**, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 *"Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria"*.

In vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: "il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del....."

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021